



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Aiuti Agli Investimenti delle PMI nel Settore Turistico - Alberghiero (Titolo II capo 6 Reg. Reg. 17/2014)

Avviso a sportello a partire dal 9/03/2015

La gestione del presente strumento è di competenza della Regione Puglia che, ad eccezione della fase di erogazione dei contributi, procederà all'attuazione mediante Puglia Sviluppo SpA, in qualità di Soggetto Intermediario.

Cosa trovo in questa scheda?

Questa scheda contiene alcune informazioni sullo strumento finanziario "Aiuti Agli Investimenti delle PMI nel Settore Turistico-Alberghiero" rivolto ad imprese di piccola e media dimensione che intendano realizzare un investimento nel territorio della Regione Puglia.

L'obiettivo di questa scheda è fornire un primo orientamento su questa opportunità.

Nota bene: le informazioni presenti in questa scheda sono puramente indicative e potrebbero subire variazioni. Invitiamo tutte le persone interessate a prendere visione del bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 03/03/2015 n. 32 e sul sito www.sistema.puglia.it/titoloIIcapo6 e successive modifiche.

Chi può richiedere l'agevolazione?

Può richiedere l'agevolazione:

1. microimprese (impresa che occupa meno di 10 persone, realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro);
2. imprese di piccole dimensioni (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro);
3. imprese di medie dimensioni: che occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Quali attività posso realizzare con l'aiuto del Titolo II capo 6?

Con il Titolo II capo 6 si possono realizzare investimenti in unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia e riguardanti Progetti di investimento di importo non inferiori a **€ 30.000,00** per:

- a) l'ampliamento, l'ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture turistico alberghiere, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell'attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.) nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al miglioramento dell'impatto ambientale;
- b) la realizzazione o l'ammodernamento degli stabilimenti balneari, ivi compresi gli spazi destinati alla ristorazione e alla somministrazione di cibi e bevande, ai parcheggi ed ai punti di ormeggio;
- c) la realizzazione e/o la gestione di approdi turistici;
- d) la realizzazione di strutture turistico - alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico-architettonico. Ai fini di cui sopra, deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche. Si precisa che l'ampliamento, attraverso la costruzione di vani tecnici, costituisce variazione di volumetria fuori terra;
- e) il consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell'immobile in strutture turistico-alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente). Ai fini di cui sopra, devono essere fatte salve le caratteristiche architettoniche e artistiche dell'immobile. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici. Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria;
- f) Il primo impianto e/o sistemazione di area a verde di almeno 10 ettari (anche mediante la realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi, punti ristoro, ecc.) anche di proprietà pubblica, la cui fruizione sia condivisa con la eventuale Amministrazione proprietaria e/o il soggetto gestore;
- g) Nuove attività turistico - alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale n. 11/99;
- h) Recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative.

Le strutture turistico alberghiere di cui alle lettere a), d) ed e) che precedono, possono essere realizzate anche nella forma della ricettività diffusa di cui al Regolamento Regionale 22 marzo 2012, n. 6.

I progetti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) e h) devono tendere alla:

- promozione del risparmio energetico, della gestione sostenibile dei rifiuti e il recupero degli stessi, del risparmio e della tutela delle risorse idriche;
- riduzione di emissioni di CO₂, di sostanze acidificanti e di emissioni odorifere e sonore da parte delle imprese beneficiarie.

Sezioni codice ATECO 2007 interessate all'intervento:

- Sezione H, categoria 52.22.09 "altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua" con riferimento esclusivamente alle imprese che realizzano investimenti per la gestione di approdi turistici e di rimessaggio delle imbarcazioni;
- Sezione I, Divisione 55 "Alloggio" ad eccezione delle categorie:
 - a. 55.20.52 "Attività di alloggio connesse alle aziende agricole";
 - b. 55.90.10 "Gestione di vagoni letto";
 - c. 55.90.20 "Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero";
- Sezione N, limitatamente alle categorie:
 - a. 77.21.01 "Noleggio di biciclette";
 - b. 77.21.02 "Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)". Si precisa che sono ammissibili le spese di acquisto delle imbarcazioni se "natanti da diporto" e cioè se di lunghezza inferiore ai 10 metri e quindi non targati e non immatricolati;
 - c. 77.21.09 "Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative";
 - d. 77.39.94 "Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi";
 - e. Gruppo 79.1 "attività delle agenzie di viaggio e dei Tour Operator";
 - f. Gruppo 79.9 "altri servizi di prenotazione e attività connesse" purché finalizzate all'offerta di servizi turistici;
 - g. Classe 82.30 "organizzazione di convegni e fiere";
- Sezione R, limitatamente alla Divisione:
 - a. Divisione 90 "attività creative, artistiche e di intrattenimento";
 - b. Divisione 91 "attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali";
 - c. Categoria 93.11.20 "gestione di piscine";
 - d. Categoria 93.11.30 "gestione di impianti sportivi polivalenti nca";
 - e. Categoria 93.11.90 "gestione di altri impianti sportivi nca".
 - f. Classe 93.21 "Parchi di divertimento e parchi tematici";
 - g. Categoria 93.29.1 "Discoteche, sale da ballo night-club e simili";
 - h. Categoria 93.29.2 "Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali"

- Sezione S, limitatamente alla Divisione 96 "altre attività di servizi per la persona" e alla categoria 96.04.20 "Stabilimenti termali".

Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili le spese per:

- a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
- b. le spese per opere murarie e assimilabili relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l'impresa dimostri che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo; gli avvisi prevedono, inoltre, una premialità per le opere necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili;
- c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- d. Investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- e. spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori nei limiti del 5% delle spese di cui alla lettera b);
- f. sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa ed i trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

Con riferimento all'acquisto dell'immobile, del suolo o di software, non è ammissibile l'acquisto da parenti e affini fino al terzo grado dei soci, nel caso di società proponente, o del titolare, nel caso di ditta proponente, nonché dal coniuge del titolare o dei soci". L'acquisto di un immobile, del suolo o di software di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, è ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci che non hanno alcun rapporto di parentela e coniugio suindicato. Non sono ammissibili alle agevolazioni "gli acquisti infragruppo, gli acquisti da soci o amministratori dell'impresa beneficiaria/proponente, da coniugi, parenti o affini entro il terzo grado di uno dei soci o amministratori dell'impresa beneficiaria anche nel caso in cui il rapporto sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio dell'impresa fornitrice".

Non è ammissibile l'acquisto di immobili che siano stati oggetto di agevolazione nei dieci anni precedenti come stabilito dall'articolo 18, comma 1 lettera c) del D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

Spese comunque non ammissibili:

- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b. le spese relative all'acquisto di scorte;
- c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d. i titoli di spesa regolati in contanti;
- e. le spese di pura sostituzione;
- f. le spese di funzionamento in generale;
- g. le spese in leasing e quelle relative ai cosiddetti contratti chiavi in mano;
- h. tutte le spese non capitalizzate;
- i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- j. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
- k. acquisto di beni non strettamente funzionali e non a uso esclusivo dell'attività di Impresa;
- l. non sono ammissibili spese per l'acquisto di beni facilmente deperibili (biancheria da tavolo, da bagno, da letto, stoviglie, utensili per cucina);
- m. acquisto di mezzi mobili targati.

Quando è possibile avviare gli investimenti?

Si rammenta che ciascuna spesa deve essere supportata da un documento giuridicamente vincolante, come ad esempio un ordine di acquisto o un preventivo controfirmato per accettazione che, conformemente alle disposizioni dell'Avviso, deve riportare data successiva alla data di presentazione della domanda (data attestata nell'allegato D).

Con riferimento all'effetto di incentivazione si evidenzia che: ai sensi dell'art. 2 punto 23 Regolamento (CE) 651/2014 del 17/06/2014, per "avvio dei lavori" si intende: "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del **primo impegno giuridicamente vincolante** ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito".

In presenza di un atto giuridicamente vincolante con data antecedente alla data di presentazione della domanda, l'intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile.

A titolo esemplificativo, si riportano i documenti che possono ritenersi atti giuridicamente vincolanti:

- Preventivo controfirmato per accettazione;
- Ordine di acquisto/Contratto di fornitura/appalto;
- Conferma d'ordine (con o senza il versamento di un acconto/anticipo/caparra);

- Decreto di trasferimento del giudice, nel caso di acquisto immobile.

Si precisa, inoltre, che nel caso il progetto di investimenti preveda anche l'acquisto dell'immobile ed il soggetto proponente fornisca come titolo di disponibilità dell'immobile un contratto preliminare di compravendita o una proposta di acquisto accettata, tali documenti devono presentare una condizione sospensiva o l'espressa rinuncia all'applicazione delle disposizioni dell'art. 2932 c.c. da entrambe le parti.

A quanto ammontano gli investimenti e le agevolazioni del Titolo II capo 6?

L'aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto Impianti determinato sul montante degli Interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore.

Il contributo viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni {10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato di uno spread.

Al momento la misura dello spread è pari al 5% (500 punti base); tale valore viene aggiornato di anno in anno.

Il contributo in conto impianti calcolato sul montante degli interessi comprenderà l'eventuale preammortamento:

- Per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari e di attrezzature;
- Per una durata massima di 24 mesi per i finanziamenti destinati all'ampliamento dello stabilimento;

Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto impianti determinato sul montante degli Interessi sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell'eventuale periodo di preammortamento) di:

- sette anni per i finanziamenti destinati alla creazione, all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento;
- cinque anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.

Le agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di:

- 4.000.000 di euro in caso di medie imprese;
- 2.000.000 di euro in caso di piccole e micro imprese.

Alle imprese può essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non può essere superiore al 30% dell'investimento e all'importo massimo di 1.200.000 euro per le medie imprese e 35% dell'investimento e all'importo massimo di 700.000 euro per le piccole imprese.

Le imprese in possesso del rating di legalità (articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni della legge 24 maggio 2012, n. 27) beneficiano di una ulteriore sovvenzione diretta che è pari al 5% dell'importo dell'investimento per le piccole imprese ed al 2,50% dell'investimento per le medie imprese, in entrambi i casi con un tetto massimo pari ad euro 100.000,00. Alla data di invio telematica della domanda da parte del Soggetto Finanziatore, le imprese devono già possedere il rating di legalità o avere inoltrato apposita richiesta all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l'importo massimo del contributo aggiuntivo in conto impianti è elevato a euro 1.300.000 per le medie imprese e a euro 800.000 per le piccole.

Le imprese che realizzano interventi in opere murarie necessari al recupero di immobili esistenti e non utilizzati (come definiti al comma 23 del precedente art. 4), ove acquisibili e restaurabili, beneficiano di una ulteriore sovvenzione diretta del 10%. Tale 10% di ulteriore sovvenzione sarà calcolato esclusivamente con riferimento alle spese necessarie all'eventuale acquisto e al recupero dei predetti immobili, così come definiti al comma 23 del precedente art. 4.

Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili:

- con gli aiuti al finanziamento del rischio di cui al Titolo III del Regolamento
- con gli aiuti de minimis di cui al Regolamento Regionale n. 15 del 01/08/2014

L'intensità massima di aiuto è:

- ✓ **35% Medie Imprese**
- ✓ **45% Piccole Imprese**

Si rammenta che gli aiuti in forma di garanzia sviluppano intensità di aiuto che sarà sommata all'intensità generata dall'aiuto Titolo II e concorrerà, pertanto, alla determinazione del massimale sopra indicato.

Come presentare domanda di agevolazione?

Le domande possono essere inoltrate unicamente da un Soggetto Finanziatore (Banca o Confidi Vigilato) accreditato o un Confidi (iscritto nell'Elenco ex art. 112 TUB tenuto dall'Organismo Confidi Minori oppure iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del TUB) (sul sito sistema.puglia è presente un utility con l'elenco dei soggetti accreditati) in via telematica attraverso la procedura *on line* "Titolo II capo 6" messa a disposizione nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it.

L'invio della domanda di agevolazione e della documentazione relativa sarà effettuata dal Soggetto Finanziatore solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento.

Il Soggetto Finanziatore deve deliberare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 6 mesi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'impresa proponente, pena la decadenza della domanda di aiuto dell'impresa e la eliminazione della posizione telematica dalla procedura.

Il Soggetto Finanziatore o il Confidi, al fine di censire telematicamente la domanda di aiuti nella piattaforma telematica (con contestuale generazione del codice pratica), deve procedere **obbligatoriamente** alla compilazione di tutte le informazioni previste per la generazione della domanda di agevolazione (Allegato C), come da modulo di domanda allegato al presente Avviso. Tale allegato generato telematicamente, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa proponente o dal libero professionista.

Il Soggetto Finanziatore inserisce nella procedura telematica l'attestazione della presentazione domanda (Allegato D) sottoscritta con firma digitale.

A seguito di presentazione della domanda presso un Soggetto Finanziatore, ottenuto il codice pratica, il Soggetto Proponente si deve obbligatoriamente registrare al portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it, eseguire la procedura di attivazione profilo e, successivamente, accreditarsi per la specifica pratica. Una volta accreditata l'impresa potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie, eventualmente richiesta da Puglia Sviluppo SPA, come indicato nel precedente comma 7.

Come riceverò l'agevolazione?

Sulla base delle verifiche effettuate da parte di Puglia Sviluppo, la Regione, mediante Determinazione Dirigenziale, adotta il provvedimento di ammissione provvisoria alle agevolazioni.

La Regione comunica ai soggetti proponenti l'esito dell'esame tramite pec.

L'impresa ritenuta ammissibile, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell'investimento, inoltra telematicamente la richiesta di erogazione con tutta la documentazione prevista dall'art. 13 dell'Avviso.

Puglia Sviluppo, ricevuta la richiesta di erogazione del contributo con tutta la documentazione a corredo, a seguito di completamento degli investimenti da parte dell'impresa, procede all'istruttoria tecnica, accerta la pertinenza e l'ammissibilità delle spese e, quindi, l'agevolabilità dell'iniziativa.

L'attività istruttoria si conclude con l'elaborazione di una relazione da sottoporre alla Regione Puglia.

La Regione provvede periodicamente, rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei Soggetti Finanziatori, all'ammissione

definitiva alle agevolazioni delle iniziative istruite positivamente, comunicando il provvedimento ai richiedenti, ai Soggetti Finanziatori ed all'eventuale Confidi. La Regione, provvede alla erogazione in unica soluzione all'impresa del contributo in conto impianti attualizzato al medesimo tasso con cui è calcolata l'agevolazione e di quello aggiuntivo.

Dove trovo ulteriori informazioni?

Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico - Corso Sonnino, 177, 70121 BARI

Siti internet: www.regione.puglia.it; www.sistema.puglia.it;
www.pugliasviluppo.eu.

I moduli e gli allegati del presente Avviso sono resi disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.

Sul sito www.sistema.puglia.it puoi:

- scaricare la normativa e la modulistica;
- verificare i Codici Ateco ammissibili;
- formulare specifiche domande.